



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



IL DIRITTO E LE FONTI DI INTERNET

Breve ricognizione su come disciplinare la intricata rete di vicende della realtà virtuale.

di **Salvatore Magra**

IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Estratto dal n. 11/2016 - ISSN 2532-9871

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Diritto ad internet: accesso a internet e fonti di disciplina Ove si esamini interne comprendere se esso vada trattato secondo le coordinate attraverso cui si è provveduto a reg cui è possibile manifestare il proprio pensiero (stampa, televisione) o se le peculiarità di que un'impostazione totalmente o parzialmente diversa.

Questa preliminare e apparentemente contraddittoria affermazione deriva dalla particola profondamente diversa dai rapporti concretamente localizzabili in un territorio.

Il diritto di internet si salda con l'esigenza di disciplinare il contratto di connettività fornisce l'accesso alla rete telematica ai vari utenti. L'oggetto di tale contratto può identi provengono da internet. La strumentazione giuridica consueta può essere poco adatta alla giurista problemi di non facile soluzione. Le relazioni già disciplinate, ove si sviluppi attentamente esaminate per pervenire a una disciplina soddisfacente, attraverso la riscrittur regole preesistenti o l'adozione di nuove regole.

Pertanto, Internet nasce all'interno di relazioni già regolamentate, ma ha caratteristiche trasforma. Internet, infatti, ha una dimensione transnazionale, è delocalizzato, non ha territ nazionali, che sono essenzialmente territoriali, entrano dunque facilmente in crisi, nell'ipo ed, eventualmente, sanzionare una condotta collocabile all'interno della rete telematica. diritti di libertà, quale quello di espressione del pensiero, l'ordine pubblico, il buon costume concetti pregnanti, i quali hanno, tuttavia, delle differenti caratterizzazioni nei vari ordin: scala gerarchica la collocazione di tali valori può variare anche sensibilmente. Pertanto afferente ad esempio al buon costume, collocabile a livello situazionale in internet, dovesse diritto statale, le conclusioni potrebbero essere assai diversificate, secondo la normativa da ad applicazione di principi totalmente diversi anche per la medesima questione, perch percepito in modo differenziato, secondo che venga in considerazione uno Stato oppure un a

La tematica dei diritti umani è strettamente connessa a Internet, ma sappiamo, per esempi fortemente misconosciuti nel mondo islamico, con la conseguente difficoltà nella risolu giuridiche che sorgano su internet, in merito a tali argomenti. Ove ci si affidi solo alla strut e del diritto internazionale.

In termini generali, appare chiaro che **l'evoluzione tecnologica debba essere usata per non per pervenire a una svolta**, in base a cui chi gestisce le nozioni e gli strumenti tecni governance della rete, debba esercitare un controllo di matrice tecnocratica.

Il problema di disciplina si collega all'a-centralità e a-territorialità di internet, oltre che informatico, basato su algoritmi. Questo ha generato l'idea che sia assai difficile elaborare per internet, proprio per l'incompatibilità fra il linguaggio tecnico-informatico e quello giur

l'idea che il linguaggio giuridico possa evolvere, adattandosi alla realtà informatica. Si comprende anche l'unificazione dei saperi, secondo il paradigma del progresso tecnico. Se istituzionale, la dimensione giuridica è tutt'altro che estranea già in questa fase iniziale, fornendo regole per Internet. Ma se noi torniamo di nuovo alle discussioni degli anni settanta, troviamo allora erano consuete, abituali nella discussione libri e scritti che avevano nel titolo la formula "la privacy". Tornano di nuovo, con riferimento a Internet, con riferimento al servizio on-line "la privacy". Il rischio esiste, ma forse c'è da tenere conto del fatto che così come nella prima generazione di tecnologie, la privacy è uscita fortemente trasformata e per molti versi rafforzata, con l'opportunità di riflessione su questo tema.

Terzo ritorno di temi del passato: faccio qui un riferimento alla situazione italiana. Molti dei temi degli anni sessanta e nella prima parte degli anni settanta, la liberalizzazione nel settore della televisione ha fatto nascere una generosa illusione di una libertà conquistata per cui sarebbe stato possibile a favore della comunicazione e di dialogo proprio attraverso televisioni libere, radio libere e per questo sarebbe stata tanto maggiore quanto minore fosse stata invece la regolazione pubblica. Non è questa vicenda; questa illusione generosa si è spenta in breve tempo, proprio l'assenza di un intervento che ha favorito il prevalere di pure logiche di mercato.

Le televisioni libere sono diventate oggetto di attenzione dei grandi gruppi e questa illusione si è spezzata nelle grandi strutture di tipo oligopolistico. I digital libertarians, coloro i quali affermano che la libertà è infinita libertà, che non deve essere in alcun modo limitata perché altrimenti correrebbe il rischio di essere negata, dovrebbero forse tenere d'occhio queste esperienze del passato: la libertà ha bisogno di un quadro istituzionale non che la protegga, ma che consenta ad essa di rimanere al riparo dai molti attacchi che possono essere portati anche senza una volontà censoria. E nel momento in cui Internet evolve e si apre a dinamiche economiche, tendenza che non può e sarebbe sbagliato contrastare, dobbiamo però tener conto di come salvaguardare in rete i diritti e le dinamiche della libertà.

Non è un caso che da anni si parli e si invochi un information bill of rights, che si definisce "la carta dell'informazione" che poi concretamente, almeno nel quadro e nello spazio dell'Unione Europea, si sono visti atti significativi e certamente alla fine di quest'anno si avrà una novità senza precedenti. Il quadro giuridico europeo dove la tutela della privacy e tramite essa la tutela di libertà sono rafforzate, probabilmente il grado più intenso che si conosca al mondo.

Oppure si ponga mente al fatto che Internet attraversa gli stati, che lo fa istantaneamente e che arriva in un punto fermo, perché può raggiungere mezzi in movimento quali aerei, treni o navi. Quanti problemi di giurisdizione e di competenza possono porsi all'interprete? (tratto da "Internet e quali regole?")

Un quesito che si può esaminare è se la matrice di Internet, nonostante le peculiarità del mezzo radio e televisione. In ogni caso, la normativa giuridica può anche scaturire da un linguaggio

informatica, con conseguente evoluzione delle modalità di espressione delle varie regolamenti di incomprensioni linguistiche, basterà che i soggetti coinvolti concordino sulla definizione e che l'idea di questi coincida. L'importante è che si assicuri il valore di trasparenza e buona

Il linguaggio dev'essere strumentale rispetto a fini essenzialmente comunicativi e può associarsi con la caratterizzazione di internet, in cui le informazioni sono illimitate e immateriali.

Esistono in internet regole di galateo, prive di sanzione che nascono dall'autoregolamentazione (Acceptable Use Policies, che configurano usi accettabili e usi sconvenienti). Vi è una priorità è sempre evitare la tecnocrazia, nel senso di una deriva monopolista od oligopolistica, con penalizzazione per il consumatore e per l'utente non tecnico e non conoscitore della realtà economiche e di competenza per poter pervenire a una sufficiente possibilità di autotutela nei

Internet deve servire a valorizzare i nuovi diritti, di cui si avverte la presenza con i cambiamenti che può sostanziare pienamente se si consente l'accesso alle reti telematiche. E' palese come una nostra Costituzione porti a inserire fra i diritti inviolabili quello dell'accesso a internet. Il disegno di legge costituzionale, che introduca l'accesso a internet come "diritto sociale", art. 34 bis della Costituzione^[1], in modo che da qualsiasi parte del territorio nazionale sia possibile accedere attraverso un'opportuna impostazione della lunghezza di banda. La qualificazione del diritto di accesso a internet come diritto sociale piuttosto che come libertà consente di attribuire al beneficiario l'attitudine di diritto, nel senso che è consequenziale l'obbligo dello Stato di attivarsi per promuovere il diritto di accesso in una situazione di partenza sia lesiva dell'uguaglianza sostanziale, per il fatto che l'accesso sia riservato ai soci dei consociati.

Il diritto sociale di accesso a internet andrà agganciato a un divieto di discriminazione, nella regola di uguaglianza. Internet è un "metaterritorio" senza confini; oggetto di tutela deve essere quello dei cittadini con minore competenza tecnica. Lo Stato può assumere una funzione propulsiva nel campo informatico e la mancanza di infrastrutture, che impediscono il libero accesso alla rete (digital divide), può sorgere di un'effettiva cultura digitale. Internet nasce in ambito militare, in un settore di riservatezza, dove può presumersi l'assenza di regole fisse, e, in certo senso, l'anarchia, come emancipazione. L'espansione illimitata di tale mezzo richiede una disciplina, che prevenga e combatta la disgregazione categoria-Stato non ha gli strumenti per fornire. Ove si intenda configurare in qualche modo il diritto di accesso si potrebbe adoperare la categoria delle "res communis omnium".

Nel momento in cui si adopera l'espressione "diritto di internet", occorre riflettere sulla natura di una personalità giuridica e non può essere proprietario di beni o servizi, in quanto si tratta di un paradigma culturale, difficilmente incapsulabile nel giuridico. Tale struttura ha bisogno di un quadro regolatore, dato dalle disposizioni di diritto internazionale, cui si unisce il diritto di accesso per favorire la multilateralità e la trasparenza, anche per evitare che i responsabili della Rete limitino la libera manifestazione del pensiero.

Occorre convenire sul fatto che il diritto di accesso a Internet deve collocarsi fra i diritti di natura sociale (ma il profilo è controverso), per evitare discriminazioni sotto il profilo del consentire a tutti, almeno nei punti di partenza, il medesimo tasso di partecipazione per l'esercizio dei diritti che possono essere attuati on line. Il fenomeno della criminalità informatica è un ostacolo alla tesi dell'inclusione del diritto di accesso a internet fra i diritti inviolabili dell'uomo in quanto nella realtà fisica esistono i diritti sociali, nonostante la presenza di criminalità informatica. Questo aspetto fra realtà virtuale e realtà fisica appare un paralogismo.

In Italia, la Legge Stanca del 9 gennaio 2004 riconosce e tutela il diritto di ogni persona all'informazione ed ai relativi servizi, compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici. L'art. 1 della Legge fonda il diritto di accesso ad Internet sul principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione come uno strumento di realizzazione dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini.

La pervasiva diffusione di internet ha determinato un cambiamento radicale del contesto nell'ambito giuridico, in rapporto alla problematica della legge applicabile alle relazioni, e a favorire la possibilità di dare a tutti l'accesso alla realtà digitale, nel cui contesto si realizza la tesi della fruizione di internet come diritto di accesso è stata contestata. E' possibile che il Giudice costituzionale, in rapporto a eventuali omissioni legislative, concernenti il diritto di accesso a internet, si trovasse in difficoltà. Pur se internet e l'accesso a esso non sono mezzi negarsi che un'evolutive interpretazione della stessa porti in via evolutiva alla tutela di tale diritto, ciò implichi uno straripamento dell'interprete. L'art. 21 ha una struttura flessibile ed elastica per rispondere alla novità della rivoluzione digitale, con una equiparazione, nei limiti del possibile, fra libertà di espressione e diritto di accesso a internet.

Peraltro, per esigenze di maggior chiarezza, come sopra rilevato, si è proposto l'inserimento esplicito nel testo costituzionale, secondo uno schema simile a quello, per cui lo Stato è obbligato a garantire ai cittadini. Lo Stato dovrà promuovere l'accesso a internet e astenersi da condotte che limitino le categorie di cittadini. Il mezzo attraverso cui esercitare la propria facoltà di partecipare alla vita culturale in modo stretto alla partecipazione effettiva.

Queste diverse ricostruzioni considerano il diritto a internet una integrazione della libertà di espressione in senso che la libertà di espressione non comporta in automatico il diritto all'utilizzo dei mezzi di comunicazione in un'ottica di massimo pluralismo e parità di trattamento.

Si può affermare che Internet sia una dimensione senza territorio o un "meta-territorio" logica, che consente delle connessioni ed è suscettibile di essere regolamentato dal diritto internazionale dall'inizio che due buoni strumenti e metodi per la disciplina, eventualmente in mancanza di un'autoregolamentazione e l'elaborazione di convenzioni internazionali. Le legislazioni nazionali sono utilizzabili, se non in funzione sussidiaria, per il carattere a-territoriale della rete e, per la difficoltà di utilizzo dello strumento della legge formale per le transazioni transfrontaliere.

L'essenza transnazionale di internet rende, pertanto, inefficace lo strumento della legge di collegamento offerti dal diritto internazionale privato non possono risolvere situazioni a particolare per gli sviluppi quantitativi del commercio elettronico..

Non può ritenersi che un ambito di portata così ampia possa non essere in qualche maniera si perverrebbe a un'assoluta anarchia, con conseguente penalizzazione del soggetto. Nonostante ciò, si sono avanzate tesi di tale tipo, come sopra accennato, anche in rapporto in ambito militare. Peraltro, bisogna considerare che la Rete ha subito una metamorfosi ris sia per l'aspetto qualitativo, sia per l'enorme accrescimento delle sue dimensioni. Da ciò le amministrative, cui occorre aderire, per poter fruire di internet, con l'avvertimento che le co accade in Rete sempre più coinvolgono anche soggetti che non hanno utilizzato il medesi situazione.

Il problema fondamentale, che ci si deve porre, è comprendere appieno quali siano le disciplina applicabile alle questioni giuridiche pertinenti gli spazi virtuali. E' necessar costruzione piramidale della gerarchia delle fonti e l'aggregazione tra fonti del diritto di m continuare a esprimere una propria funzione, sia pure in misura limitata, e fonti di diritto int

Lex mercatoria e lex informatica E' noto come, in consonanza con la c.d. "globalizz inadeguato a risolvere i problemi giuridici, attraverso le fonti di diritto conosciute. Si acquisisce maggior pregnanza nell'ipotesi di transazioni giuridico economiche, eseguite via di questo tipo, i confini territoriali diventano volatili e si annichiliscono. Occorre aggregare diritto internazionale e i criteri di collegamento del diritto internazionale privato,.

Partendo dall'intuibile considerazione che appare difficile e arduo individuare quale di relazioni giuridiche, che avvengono in un contesto virtuale, in cui manca uno spazio fisico che un ruolo di primo piano hanno le Convenzioni internazionali. Assume rilievo, prop d'importanza della legge formale, la c.d. "lex mercatoria", la quale si caratterizza per esse società di mercanti, e adesso dalla società tecnocratica, per disciplinare i rapporti giuridici controversa e talvolta identificata con un diritto flessibile che si sovrappone a quello m statale e acquisisce risalto, in particolare per la materia contrattualistica, per lo scambio e avvengono tramite internet, Sul piano storico, nel Medioevo, in un sistema economico commerciante, la lex mercatoria attecchisce in quanto il commerciante distributore sceg effettua valutazioni di mercato in ordine alla produzione. Il diritto regolante i rapporti fra co nome di "lex mercatoria". Questa espressione ha un senso anche nel nostro tempo. Una importanza oggi, proprio per i contratti afferenti al mondo informatico. Non si tratta di ur politica, ma dai mercanti, adesso dai tecnocrati. Le consuetudini commerciali (informatiche) vengono spesso recepite dall'autorità politica in un processo inverso, rispetto a quello in emana le leggi e le categorie economiche vi si conformano. La nuova lex mercatoria è un

territorio dei singoli Stati e, pertanto, almeno su un piano speculativo e teorico, si tratta di globalizzazione e con il centro di questa, ossia la tecnologia informatica.

L'universalità della *lex mercatoria* si presenta logicamente compatibile con il carattere di L'autorità politica provvede a riordinare i precetti consuetudinari dei tecnocrati. Questi rapporti interni tra imprenditori, e coinvolgere imprenditori e consumatori. Nel diritto inf soccombe di fronte a questi meccanismi giuridici. Il potere di creare norme vincolanti dec tecnocrazia, nel senso che chi all'interno della realtà informatica ha una posizione dominante qual modo ha preminenza nella creazione dei precetti giuridici. L'asserzione secondo cui lo Stato cade, quando ci si trovi dinanzi alla contrattualistica, effettuata tramite internet e spesse atti normativi formali, consuetudini provenienti dalla prassi consolidatasi nell'ambito di internet con il conseguente innescarsi di un processo inverso, rispetto a quello che parte dalla emanazione applicazione nell'ambito contrattualistico. In questo caso la "consuetudine informatica legislativo.

Il momento commerciale è presente nella produzione industriale e nella realtà informatica della *lex mercatoria* può attecchire nell'era informatica, rinascendo, sia pure con gli opportuni

Le controversie sono spesso decise tramite arbitrati e ci si emancipa dall'Autorità giuridica assumono importanza in questo contesto, per la formazione di orientamenti, attraverso le controversie.

Occorre trovare stabilità dove può regnare l'anarchia. Proprio internet ha una natura anarchica mancando una gestione "centralizzata" del fenomeno (cfr. "Dichiarazione di indipendenza" di Perry). Appare plausibile, per quanto sopra esposto, la avvenuta, spontanea creazione di un *lex informatica*, collegata ai flussi giuridici del mondo informatico. Vanno tenuti fermi, per regolare i conflitti di competenza, l'effettivo diritto di accesso alla giustizia di chi, dopo aver agito tramite internet, avverta il bisogno di tutelare una pretesa, che ritenga essersi cristallizzata,

Orbene, detto altrimenti, non potrà certo negarsi in ambito informatico e nelle transazioni via internet universali, come quelli di matrice romanistica concernenti l'onere della prova, o l'applicazione della buona fede o il principio del *neminem laedere*.

Pertanto, l'autorità politica cede il passo a quella dell'e-commerce, e in tal modo, almeno in parte, una regolamentazione del diritto di internet, che presenti margini di flessibilità e apertura al seguito della pretermissione della categoria "territorio" in tale ambito.

La *lex "informatica-mercatoria"* non può considerarsi come tale da comprendere ogni aspetto in quanto viene realizzato giuridicamente tramite internet, in quanto esercitano un ruolo di primo

internazionali in materia.

Si è asserito precedentemente che il c.d. “spazio virtuale” elimina la categoria fisica del territorio. La pretermissione può essere compreso in modo più esauriente se si riflette sui rapporti. Quest’ultimo ha un substrato fisico. Si aggiunga come vada considerata la presenza di un substrato della enorme massa di informazioni presenti in rete, e di un substrato logico, in relazione a un substrato informatico. Questa coesistenza va tenuta in considerazione, quando si esamini la contrattazione in cui lo spazio virtuale in cui essa avviene rappresenta un’esemplificazione di una pluralità

Lo spazio virtuale è frammentato e tende a moltiplicarsi e i problemi giuridici connessi con strumenti flessibili. Il codice informatico ha valore di legge e, per tale ragione, l’idea “tecnocratica”, che ridonda nel giuridico. Secondo il codice che si adoperi, può avvenire l’individuazione del contraente on line. La lex informatica è norma tecnica regolatrice del linguaggio e, poiché esistono molteplici codici informatici, esistono altrettanti spazi virtuali come “lex informatica”, in riferimento alla sua attitudine a regolamentare tali spazi. Pertanto l’individuazione delle fonti attraverso cui disciplinare i problemi giuridici del mondo virtuale con il c.d. “lex informatica”, che presenta il rischio di assumere uno stampo fortemente autoritario, una caratteristica fa sorgere talune obiezioni, collegate al processo formativo delle suddette regole. La presunta categoria della lex informatica nel senso che le medesime sorgono al di fuori del principio democratico e ciò lede i principi di uguaglianza.

L’accettazione della suddetta nozione di lex informatica, la quale, in definitiva, sarebbe pertanto, controversa. Nel diritto informatico, i criteri per collegare un territorio o luogo a un

E’ stato posto il problema dell’individuazione della fonte normativa che debba regolare i fenomeni giuridici e ci si è domandati se debba trattarsi di una fonte di matrice nazionale o internazionale. L’aggregazione fra i due criteri appare maggiormente persuasiva.

E’ stato proposto (IRTI) di effettuare accordi interstatuali che fissino in una determinata sede i problemi giuridici virtuali (questa è un’applicazione della categoria del c.d. “diritto artificiale” a un fenomeno virtuale in un fenomeno giuridico territorialmente localizzabile, anche al fine di individuare la giurisdizione competente).

Sia la tesi del normativismo puro, attraverso la creazione di un diritto artificiale e di una rievocazione del collegamento internazionalprivatistici, per situare nello spazio ciò che avviene in ambito virtuale, sia la tesi di una seconda lex mercatoria, alias “lex informatica”, presentano degli inconvenienti, in primo luogo, la difficoltà di realizzazione concreta e, nel secondo, alla possibilità di una tecnocrazia e alla pretermissione dei processi decisionali tipici della realtà democratica.

Un mix fra regolamentazione autoritativa e disciplina convenzionale appare un criterio di risoluzione dei problemi collegati alla disciplina delle realtà giuridiche del mondo virtuale. Influisce sul processo formativo dei contratti, creando delle procedure atipiche, e interviene all'individuazione del contraente. Questi processi interessano in particolare il "commercio elettronico". La Commissione delle Nazioni unite per il diritto del commercio internazionale nel 1996 ha elaborato un regolamento del commercio elettronico, con commento articolo per articolo. Vi è la rielaborazione logica del contratto, la firma-sottoscrizione, per adattare i medesimi al contesto dematerializzato. Viene rispettata, purché l'informazione sia accessibile anche per utilizzi successivi pure su supporto cartaceo, in cui l'informazione sia rinvenibile. La dichiarazione di volontà è dematerializzata.

Note e riferimenti bibliografici

[1] <http://www.art34bis.it/>; Il fenomeno internet è stato esaminato sotto diverse angolazioni varie problematiche cfr. M. CAMMARATA, Quali leggi per il "territorio virtuale" <http://www.interlex.it/regole/mcmeta1.htm> ; N. DI NARDO – A.M. ZOCCHI, Internet. Storia e futuro, 1999; Y. BENKLER, in *The Wealth of Networks. How social production transforms markets and creates new wealth*, University Press, 2006. ; A.D. MURRAY, *The Regulation of Cyberspace. Control in the Online World*, 2007, p. 75; L.A. BYGRAVE – J. BING, *Internet Governance: Infrastructure and Institutions*

[2] Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the great American wilderness of Minds. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome within our borders where we have sovereignty where we gather.

We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address you with no title. I speak to you as equals which liberty itself always speaks. I declare the global social space we are building to be free of tyrannies you seek to impose on us. You have no moral right to rule us nor do you possess a sufficient power to have true reason to fear.

Governments derive their just powers from the consent of the governed. You have neither the right nor the power to did not invite you. You do not know us, nor do you know our world. Cyberspace does not belong to your government. We think that you can build it, as though it were a public construction project. You cannot. It is built by itself through our collective actions.

You have not engaged in our great and gathering conversation, nor did you create the wealth of our world. You do not know our culture, our ethics, or the unwritten codes that already provide our society more order than by any of your impositions.

You claim there are problems among us that you need to solve. You use this claim as an excuse. Many of these problems don't exist. Where there are real conflicts, where there are wrongs, we will address them by our means. We are forming our own Social Contract . This governs the conditions of our world, not yours. Our world is different.

Cyberspace consists of transactions, relationships, and thought itself, arrayed like a star in a network of communications. Ours is a world that is both everywhere and nowhere, but it is not where both are.

We are creating a world that all may enter without privilege or prejudice accorded by race, religion, sex, force, or station of birth.

We are creating a world where anyone, anywhere may express his or her beliefs, no matter how different, so long as he or she is not being coerced into silence or conformity.

Your legal concepts of property, expression, identity, movement, and context do not apply here, and there is no matter here.

Our identities have no bodies, so, unlike you, we cannot obtain order by physical coercion. We will be enlightened self-interest, and the commonweal, our governance will emerge . Our identities will be many of your jurisdictions. The only law that all our constituent cultures would generally accept is the law of the marketplace. We hope we will be able to build our particular solutions on that basis. But we cannot attempt to impose.

In the United States, you have today created a law, the Telecommunications Reform Act, that violates the Constitution and insults the dreams of Jefferson, Washington, Mill, Madison, DeToqueville. Our children must now be born anew in us.

You are terrified of your own children, since they are natives in a world where you will not be able to control them. You fear them, you entrust your bureaucracies with the parental responsibilities you should assume yourselves. In our world, all the sentiments and expressions of humanity, from the deepest to the most seamless whole, the global conversation of bits. We cannot separate the air that chokes from the air that beats.

In China, Germany, France, Russia, Singapore, Italy and the United States, you are trying to control the world by erecting guard posts at the frontiers of Cyberspace. These may keep out the contagion for a moment, but they will not work in a world that will soon be blanketed in bit-bearing media.

Your increasingly obsolete information industries would perpetuate themselves by pro-

elsewhere, that claim to own speech itself throughout the world. These laws would declare product, no more noble than pig iron. In our world, whatever the human mind may be distributed infinitely at no cost. The global conveyance of thought no longer requires your fi

These increasingly hostile and colonial measures place us in the same position as those people of self-determination who had to reject the authorities of distant, uninformed powers. We are immune to your sovereignty, even as we continue to consent to your rule over our bodies. We rule the Planet so that no one can arrest our thoughts.

We will create a civilization of the Mind in Cyberspace. May it be more humane and fair than we have made before.

Davos, Switzerland - February 8, 1996

Bibliografia

Sulla lex mercatoria cfr. DRAETTA “Diritto dei contratti internazionali”, CEDAM, Padova

F. GALGANO, Lex mercatoria, Bologna 2001.

V. ROPPO Il contratto, e le fonti del diritto, «Contratto e impresa» 2001, 3, pp. 1083-85.

Articolo “Lex Mercatoria” di F. RUSSO, in “La rivista del manifesto” N. 14 febbraio 2001 (1)

F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna 2005.

B.S. BERNANKE, Global economic integration. What’s new and what’s not?, <http://www.federalreserve.gov/new-sevents/speech/Bernanke20060825a.htm> (10 marzo 2006)

M.R. FERRARESE, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Roma-Bari 2006.

N. IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari 2006.

P. GROSSI, L’Europa del diritto, Roma-Bari 2007.

A. CATANIA, Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell’età globale, Roma-Bari 2006.

Sulla lex informatica cfr MAESTRI, Lex informatica, Edizioni scientifiche, 2015

<http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context>

www.bileta.ac.uk/content/files/conference%20papers/2006/The%20Emergence%20of%20t

Sull'accesso a
cfr. http://www.treccani.it/diritto/approfondimenti/diritto_internazionale_e_comparato/2_Pi

http://www.treccani.it/diritto/approfondimenti/diritto_internazionale_e_comparato/2_Pisa_i

<http://www.dirittodiaccesso.eu/>

<http://www.rivistaaic.it/il-diritto-costituzionale-di-accesso-a-internet.html>
